

Entrano in gioco la riforma fiscale e la proroga per due anni dell'esenzione Irpef

Franchigia per gli agricoltori

Nel modello Redditi 2025 tassazione fondiaria al restyling

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nei modelli Redditi 2025 debutta la tassazione fondiaria con franchigia per i produttori agricoli. Per gli anni 2024 e 2025, infatti, l'esenzione da tassazione dei redditi fondiari dei terreni, in capo ai coltivatori diretti (Cd) e agli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, si applica limitatamente a determinati scaglioni reddituali. Al via anche la tassazione fondiaria delle colture innovative (vertical farm, skyfarming e idroponiche) tenendo conto, però, che il reddito dovrà essere determinato utilizzando, in via transitoria, la tariffa d'estimo più elevata della provincia, incrementata del 400%.

I modelli dichiarativi 2025, quindi, tengono conto sia di quanto indicato dalla riforma fiscale (dlgs 192/2024) sia delle disposizioni contenute nel comma 3-bis dell'art. 13 del d. 15/2023, che hanno prorogato, per gli anni 2024 e 2025, l'esenzione dall'Irpef, come introdotta dal comma 44 dell'art. 1

della legge 232/2016, per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti (Cd) e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola.

Diversamente da quanto disposto dal 2017 al 2023, tuttavia, l'esenzione si applica solo limitatamente ad alcuni scaglioni di reddito e i modelli dichiarativi del 2025, riferibili al periodo d'imposta 2024, hanno recepito la detta modifica, con particolare riferimento alla compilazione del quadro "RA".

Per il 2024, infatti, i redditi dominicali e agrari dei produttori agricoli concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo tenendo conto di una franchigia di esenzione totale fino a 10.000 euro e di una riduzione dell'esenzione ridotta al 50% per la parte eccedente i 10.000 euro ma fino a 15.000 euro mentre, oltre i 15.000 euro, la tassazione di questi redditi fondiari avviene in misura piena.

Per determinare gli scaglioni di riferimento, e dunque la misura di esenzione spettan-

te, è necessario che i valori catastali siano rivalutati con i coefficienti previsti per determinare i redditi fondiari dei terreni.

Se la detta condizione è riferita solo a una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi, barrando la casella "Continuazione" e la casella "Coltivatore diretto o IAP"; quest'ultima nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto e quant'altro), la detta casella deve essere barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

Per la compilazione delle ulteriori colonne deve essere individuata, per ciascun terreno, la percentuale dell'ulteriore rivalutazione, tenendo conto che l'ulteriore rivalutazione è pari al 30%, se non è barrata la casella di colonna "10" e a zero se, invece, è barrata la casella di colonna "10".

I produttori agricoli (Cd e Iap) devono applicare, ai redditi che risultano dal catasto ter-

reni, una rivalutazione dell'80%, per i redditi dominicali, e del 70%, per i redditi agrari, ai sensi del comma 50 dell'art. 3 della legge 662/1996 (non applicando l'ulteriore rivalutazione del 30%, di cui al comma 512 dell'art. 1 della legge 228/2012), e sommare i redditi dominicali e agrari così ottenuti.

A partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2024 (data di entrata in vigore del dlgs 192/2024) e, quindi, dal 2024 (per i solari) e fino all'emanazione del decreto, di cui al comma 3-bis dell'art. 32 del dpr 917/1986, il reddito agrario e il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili censiti al catasto dei fabbricati, di cui alla lett. b-bis), comma 2, dell'art. 32 del Tuir, è determinato con l'applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile, della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 28 e del comma 4-bis dell'art. 34 del medesimo testo unico; il detto reddito non può

risultare inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali, alla citata lett. b-bis) e, di conseguenza, se la rendita catastale attribuita all'immobile risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, deve essere indicata la rendita catastale del citato immobile.

Infine, con l'ulteriore intervento sul comma 4 dell'art. 56-bis del Tuir è stato disposto che i regimi forfetari qui indicati si rendono applicabili anche alle società agricole, di cui al dlgs 99/2004, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione fondiaria, ai sensi del comma 1093, dell'art. 1 della legge 296/2006.

Pertanto, le società (di persone, a responsabilità limitata o cooperative), che optano per la tassazione su base catastale ai sensi dell'art. 32 del dpr 917/1986 e la esercitano nei limiti prescritti, possono utilizzare i regimi forfetari di determinazione dei redditi derivanti dalle attività agricole connesse, di cui al citato 56-bis del Tuir.

© Riproduzione riservata

BILANCI 2025/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AL WEBINAR DI ITALIAOGGI

La società scissa potrebbe aver diritto all'affrancamento

ItaliaOggi pubblica le risposte ai quesiti fornite al webinar sui bilanci 2025 del 17 marzo 2025

Domanda

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta: Nel caso di una scissione avvenuta nel 2024, con la suddivisione delle riserve in parti uguali tra la società scissa e la beneficiaria, entrambe le società possono accedere all'agevolazione? Considerando che la beneficiaria non era titolare delle riserve al 1° gennaio 2024, può comunque usufruire del beneficio fiscale?

Risposta

Secondo le regole generali, l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta consente di ridurre l'imposizione futura mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'art. 14 del D.Lgs. 192/2024, infatti, prevede che le riserve, i saldi di attività di rivalutazione e i fondi in sospensione d'imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al termine dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 possono essere oggetto di affrancamento, totale o parziale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP pari al 10%.

Nel caso di scissione avvenuta nel 2024, occorre considerare il requisito temporale relativo alla titolarità delle riserve al 1° gennaio 2024, che solitamente rappresenta il riferimento per l'accesso all'agevolazione.

Se la scissione è avvenuta nel 2024 e le riserve sono state attribuite pro-quota alla scissa e alla beneficiaria, la beneficiaria non esisteva (o comunque non era titolare delle riserve) alla data del 1° gennaio 2024.

Ciò potrebbe comportare l'esclusione della beneficiaria dall'agevolazione, poiché non soddisfa il requisito di titolarità delle riserve a tale data.

Al contrario, la società scissa, che esisteva al 1° gennaio 2024 e che possedeva integralmente le riserve in sospensione d'imposta prima della scissione, potrebbe avere diritto all'affrancamento per la quota di riserve rimasta nel suo patrimonio.

Se l'interpretazione rigida della norma escludesse la beneficiaria, potrebbe essere necessario un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate. Un'eventuale soluzione potrebbe basarsi sul principio di continuità patrimoniale nella scissione, che in alcune fattispecie ha consentito il trasferimento di diritti e obblighi anche per agevolazioni fiscali.

Domanda

Come devono essere trattati contabilmente e fiscalmente gli sconti ottenuti su acquisti di merce? In particolare, qual è la corretta classificazione tra sconti commerciali e proventi finanziari quando: la società riceve uno sconto pronta cassa per pagamento immediato; la società ottiene uno sconto differito tramite nota di credito successiva all'i-

scrizione del debito.

Risposta

Lo sconto pronta cassa è concesso direttamente in fattura al momento dell'acquisto e subordinato a un pagamento tempestivo. Secondo i principi contabili nazionali (OIC 12), tali sconti devono essere portati direttamente a riduzione del costo della merce acquistata, in quanto riducono l'esborso economico per l'acquisizione del bene.

Ai fini IRES, tali tipologie di sconto, riducendo il costo della merce, abbassano la base imponibile; ai fini IRAP, la riduzione del costo incide sulla determinazione del valore della produzione netta, abbassando l'imposta dovuta.

Diverso è il caso in cui lo sconto viene concesso successivamente all'iscrizione del debito (sconto differito), mediante una nota di credito emessa dal fornitore. Qui, la riduzione del prezzo non riguarda direttamente l'acquisto della merce, ma rappresenta un vantaggio economico derivante dalla gestione finanziaria del pagamento. Ai fini IRES, lo sconto differito è considerato un provento finanziario imponibile; ai fini IRAP, invece, i proventi finanziari non rientrano nella base imponibile, in quanto esclusi dal calcolo del valore della produzione netta.

Domanda

È possibile non ammortizzare una autovettura non utilizzata nel corso del 2024 e venduta a gennaio 2025?

Risposta

L'ammortamento di un cespite, come un'autovettura, è disciplinato dal principio della competenza economica (OIC 16 per i principi contabili nazionali) e deve riflettere l'effettivo utilizzo del bene nell'attività aziendale.

Se l'autovettura non è stata utilizzata nel corso del 2024, è possibile sostenere la mancata rilevazione dell'ammortamento, in quanto l'ammortamento presuppone che il bene abbia contribuito alla produzione del reddito. Tuttavia, per giustificare questa scelta, è necessario dimostrare che l'auto: non è stata impiegata operativamente nell'attività aziendale; è stata mantenuta in stato di inattività senza generare benefici economici.

L'OIC 16 consente di sospendere l'ammortamento in caso di cessazione temporanea e documentata dell'utilizzo del bene. Tuttavia, l'inattività del cespite deve essere:

eccezionale e non dipendere da una decisione arbitraria dell'impresa;

adeguatamente motivata nella Nota Integrativa, specificando le ragioni della mancata imputazione dell'ammortamento.

Nel caso in cui l'auto venga venduta a gennaio 2025, la mancata rilevazione dell'ammortamento nel 2024 potrebbe essere accettata, poiché il bene non ha contribuito alla gestione aziendale durante l'anno.

a cura di Raffaele Marcello

© Riproduzione riservata